

Questioni interpretative

Gestione separata Inps e liberi professionisti iscritti all'albo

Alberto Chies - Avvocato

Con cinque decisioni assunte nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017, depositate nei successivi mesi di dicembre e gennaio (1), la Corte di cassazione esamina la questione dell'assoggettabilità alla gestione separata Inps (2) dei redditi prodotti dal libero professionista iscritto all'albo di categoria.

In particolare, cinque architetti avevano svolto, nel medesimo periodo di imposta, sia attività di lavoro autonomo che di lavoro dipendente, con conseguente operare del divieto di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa), previsto dall'art. 21, quinto comma, legge n. 6/1981, e successivamente dall'art. 7.5 dello "Statuto" pubblicato il 20 dicembre 1995.

In conseguenza del divieto, Inarcassa aveva assoggettato i redditi libero-professionali prodotti alla sola imposizione del contributo integrativo, dovutogli in virtù della mera iscrizione all'albo competente (cfr. l'art. 23.1 dello Statuto ed il vigente art. 5, "Regolamento generale previdenza 2012").

Si osserva che - a differenza di quella soggettiva - tale contribuzione non è computabile nel montante individuale ed è imposta dalle casse per fini di solidarietà di gruppo (3). In ogni caso, nelle fattispecie esaminate la retrocessione dei contributi versati era esclusa in quanto Inarcassa eroga

i trattamenti pensionistici esclusivamente ai propri iscritti (cfr. l'art. 3 dello Statuto).

Scandagliati i predetti periodi nell'ambito dell'operazione PoseidOne (4), l'Inps iscriveva d'ufficio i professionisti alla gestione separata e notificava loro la cartella di pagamento dei contributi *medio tempore* omessi.

I medesimi, pertanto, chiedevano l'annullamento di tali provvedimenti sulla scorta dell'avvenuto versamento dei contributi integrativi sui redditi da lavoro autonomo oggetto di contestazione.

Sul fronte opposto, in coerenza con l'impostazione assunta sin dall'istituzione della gestione separata ad opera della legge n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini) (5), l'Inps assumeva che la veduta imposizione contributiva non fosse sufficiente a sottrarre i redditi alla gestione di propria competenza, proprio perché inidonea a costituire una posizione previdenziale in favore del professionista.

Riferimenti normativi

Come anticipato, la gestione separata Inps è stata introdotta con l'art. 2, commi 25 ss., legge n. 335/1995.

Nel dettaglio, il comma 25 prevede quanto segue: "il Governo ... è delegato ad emanare ... norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore

(1) Cass. 18 dicembre 2017, n. 30344, in *dejure*, Cass. 18 dicembre 2017, n. 30345, in *dejure*, Cass. 18 gennaio 2018, n. 1172, in *dejure*, Cass. 23 gennaio 2018, n. 1643, in *dejure*, Cass. 30 gennaio 2018, n. 2282, in *dejure*.

(2) Per una bibliografia essenziale: R. Vianello, *La nuova tutela previdenziale per le attività di lavoro autonomo, libero-professionale e di collaborazione coordinata e continuativa*, in C. Cester (a cura di), *La riforma del sistema pensionistico*, Torino 1996, M. Cinelli, *Positività e incongruenze della "quarta gestione" Inps*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2014, pag. 310 ss., G. Canavesi (a cura di), *La previdenza dei liberi professionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero*, Torino 2017.

(3) Cfr. L. Carbone, *La previdenza degli avvocati*, Milano 2010, pag. 9 ss. V. anche R. Pessi, *Solidarietà e mutualità nel diritto della previdenza sociale. Seminari di diritto della previdenza sociale*, Napoli 1990.

(4) Cfr. circolari Inps nn. 23/2010, 9/2011, 72/2015 e 45/2018, nonché i messaggi nn. 709/2012 e 10550/2012.

(5) V. circolare Inps n. 124/1996. Con il messaggio n. 709/2012, cit., poi, l'Istituto comunicava che "dall'invio delle comunicazioni sono stati esclusi ... i soggetti in regola con la (sola, n.d.r.) contribuzione soggettiva alla propria Cassa professionale".

Approfondimenti

dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione ... il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi", con la "previsione ... della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria" secondo "il modello delineato dal Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509" (6).

Qualora non fosse stato possibile procedere in tal senso, i professionisti appartenenti alle categorie prive delle costituende forme previdenziali avrebbero dovuto iscriversi alla gestione prevista dal successivo comma 26, che prevede quanto segue: "a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione ... presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps ... finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1, art. 49", Tuir (7).

La finalità sottesa all'istituzione della "nuova" gestione era quella di "estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della c.d. politica di universalizzazione delle tutele", ad ogni attività di lavoro autonomo priva di copertura previdenziale (8).

Il modello di sviluppo flessibile (9), infatti, aveva determinato l'insorgere di una moltitudine di collaborazioni coordinate od autonome in settori del terziario non rispondenti ai paradigmi classici della libera professione (10), già coperti dalle casse previdenziali transitate per la privatizzazione. Si delegava, pertanto, il Governo, ad individuare le "partite Iva" aggregate in categorie omogenee scoperte sul piano previdenziale, verificando la possibilità di costituire istituti competenti sul modello di quelli preesistenti. In difetto,

si statuiva l'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi alla c.d. quarta gestione.

Con ciò, la normativa introduceva una gestione residuale rispetto alle categorie professionali coperte da casse previdenziali private costituite in virtù della delega ex comma 25 e - a maggior ragione - preesistenti ex D.Lgs. n. 509/1994. Con riferimento alle ipotesi in cui sussistesse una cassa astrattamente competente, tuttavia, il dettato legislativo non precisava se per escludere l'intervento dell'Inps fosse necessaria o meno l'instaurazione di un effettivo rapporto previdenziale con la medesima in termini di contribuzione soggettiva e futura erogazione di trattamenti pensionistici (11).

Sotto questo profilo, nel silenzio del legislatore ordinario interveniva il successivo art. 3, D.M. 24 novembre 1995, con una chiusa indicativa anche se ultronea rispetto alla delega prevista dall'art. 2, comma 30, legge n. 335/1995: "i titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (Tuir, n.d.r.) sono tenuti a versare alla gestione separata ... un contributo del 10% dei redditi dichiarati ... con esclusione di quelli assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria".

Successivamente, l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, prevedeva: "l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti (previdenziali professionali, n.d.r.), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti".

(6) Il quale, come noto, aveva trasformato le casse professionali preesistenti (compresa Inarcassa) in associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

(7) "... nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa", per i quali, per inciso, si era già provveduto con il D.L. n. 155/1993, poi superato dalla stessa Riforma Dini.

(8) Così Cass., S.U., 12 febbraio 2010, n. 3240, in *dejure*, che precisa altresì come l'estensione interessi "non solo ... coloro che ne erano completamente privi, ma anche ... coloro che ne fruivano solamente in parte, ... coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano 'coperti' dal punto di vista previdenziale solo per una delle due", con conseguente "mancanza di un minimale contributivo" e "negazione del principio dell'attività prevalente".

(9) Cfr. i collettanei C. Ranci (a cura di), *Partite Iva. Il lavoro*

autonomo nella crisi italiana, Bologna 2012 e A. Perulli (a cura di), *Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme*, Padova 2018.

(10) E ciò secondo un'interpretazione dell'art. 38 Cost. adeguata al mito dell'outsourcing, con conseguente estensione soggettiva delle esigenze di "tutela di chi, vivendo del proprio lavoro, si viene a trovare in uno stato di bisogno": cfr. M. Persiani, *Diritto della previdenza sociale*, Padova 2012, pag. 16.

(11) A tale proposito, Cass. 22 maggio 2008, n. 13218, in *dejure*, se pur affrontando una fattispecie completamente diversa da quella odierna, affermava: "con la legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, tale gestione separata è stata invece prevista per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi od elenchi ... ne consegue, conclusivamente, che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla gestione separata presso l'Inps".

Orientamenti giurisprudenziali

In tale quadro normativo, la Suprema Corte è chiamata a risolvere un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l'esegezi della norma di interpretazione autentica. Ridotta al suo contenuto essenziale, quest'ultima si limita ad escludere dalla gestione separata Inps le sole attività di lavoro autonomo soggette a contribuzione nei confronti di casse previdenziali private, senza sciogliere il dubbio sulla natura - soggettiva od anche solo integrativa - di tale contribuzione.

Sul punto, le corti territoriali avevano esaminato svariate ed eterogenee ipotesi di esonero dalla sola contribuzione soggettiva disposto dalle casse private competenti (12), risolvendole perlopiù serialmente secondo due opposti orientamenti.

Stando al filone interpretativo 'letterale' (13), ai sensi dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, qualsiasi imposizione contributiva sarebbe necessaria e sufficiente ad escludere l'intervento della gestione separata. Infatti, secondo tale lettura, la norma di interpretazione autentica "si riferisce esclusivamente ai "contributi" senza alcuna distinzione fra contributi integrativi e contributi soggettivi", e l'interpretazione proposta appare "più aderente alle ragioni per le quali il legislatore ha previsto la c.d. gestione separata. Si tratta infatti di una gestione nata come ... residuale, destinata a coprire, sotto il profilo previdenziale, attività per le quali non era prevista alcuna forma di previdenza" (14).

Senonché, proprio la motivazione espressa dalla Corte d'Appello di Milano, paradigmatica dell'orientamento esaminato, sembrerebbe condurre ad opposta conclusione. Infatti, correlare l'operativi-

tà della gestione separata alla mera sussistenza di una forma di previdenza competente appare come un formalismo inadeguato dinanzi al concreto obiettivo di copertura previdenziale universale perseguito dalla Riforma Dini.

Tale finalità emerge già dalla piana lettura del combinato disposto dei commi 25 e 26 del suo articolo 2, e si traduce nella necessità della copertura previdenziale effettiva di ogni attività di lavoro autonomo e parasubordinato. In altri termini, con la riforma si mirava ad evitare che l'esercizio delle nuove partite Iva potesse diventare percettore fisso dell'assegno sociale ex art. 3, commi 6 e 7, legge n. 335/1995, o comunque fruire di un trattamento non proporzionato ai contributi versati (15).

Tali ultime prestazioni, infatti, sarebbero state a carico dell'erario, in palese contrasto con la concomitante introduzione del sistema contributivo - poi generalizzato dall'art. 24, D.L. n. 201/2011 - e con l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica nel lungo periodo (16).

Convincentemente, pertanto, l'orientamento opposto (17) - per vero minoritario - escludeva l'intervento della gestione separata nella sola ipotesi di costituzione di una concreta posizione previdenziale presso la cassa previdenziale privata, destinata a sfociare nella fruizione di un trattamento pensionistico. In quest'ottica, "la contribuzione integrativa non può ritenersi sostitutiva di quella obbligatoria tenuta presso l'Inps", posto che "il contributo integrativo non ha natura strettamente previdenziale e non è collegato a futuri trattamenti pensionistici" (18).

(12) Mancato raggiungimento di una soglia minima di reddito, già prevista dalla legge n. 576/1980 e superata dalla legge n. 247/2012 (v. *infra*), praticanti avvocati abilitati, divieti di iscrizione per cumulo di attività lavorativa nell'ambito di Inarcassa, facoltà di non contribuzione per contemporanea iscrizione presso altra cassa previdenziale obbligatoria ex art. 5, comma 7, dello statuto della Cassa dei Dottori Commercialisti, attività di lavoro svolta da soggetti pensionati dell'Ente previdenziale dei periti industriali (Eppi), superata dall'art. 18, comma 11, D.L. n. 98/2011 (v. *infra*), ecc.

(13) Cfr., *ex plurimis*, Tribunale di Aosta, 23 febbraio 2011, in Foro Italiano, 2011, 4, I, col. 1226 ss., Tribunale di Avezzano, n. 266/2016, Tribunale di Napoli, n. 4991/2016, in *dejure*, Tribunale di Foggia, n. 7830/2016, in *ordineavvocatifoggia.it*, Corte d'Appello di Milano, n. 1351/2016, Corte d'Appello di Torino, 29 giugno 2016, n. 206, cassata dalla sentenza in commento, Tribunale di Udine, n. 228/2017, in *dejure*, Corte d'Appello di Milano, n. 1362/2017, Corte d'Appello di Milano, n. 1363/2017, Corte d'Appello di Milano, 7 novembre 2017, n.1887, in *dirittoitaliano.com*.

(14) Così Corte d'Appello di Milano, n. 1887/2017, cit.

(15) E ciò in termini di adeguamento al minimo ex art. 4, D.Lgs. n. 503/1992 in favore dell'assicurato che abbia svolto anche attività di lavoro dipendente, nella misura in cui gli si applichi ai sensi dell'art. 1, comma 16, legge n. 335/1995. Si rammenta, infatti, che la disciplina della quarta gestione prevede il cumulo di iscrizioni previdenziali e l'esclusione del criterio della prevalenza (Cass., S.U., n. 3240/2010, cit.).

(16) Secondo M. Persiani, *Diritto della previdenza sociale*, cit., pag. 256-257, "l'obiettivo è stato quello di porre le gestioni pensionistiche definitivamente al riparo dall'insidia costituita dal progressivo innalzamento delle aspettative di vita e di garantire la loro stabilità economico-finanziaria, rafforzandone la sostenibilità di lungo periodo con riferimento alla incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo".

(17) Cfr., *ex plurimis*, Corte d'Appello di Campobasso, 31 maggio 2017, n. 139, Tribunale di Roma, 26 ottobre 2017, n. 8733, in *dejure*, Tribunale di Isernia, 8 febbraio 2018, n. 50, in *dejure*.

(18) Così il Tribunale di Roma, n. 8733/2017, cit.

Approfondimenti

Le pronunce della Suprema Corte

A dirimere l'accennato contrasto, intervengono pertanto le cinque sentenze gemelle del dicembre 2017 - gennaio 2018. Quest'ultime, riguardati l'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e l'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, come un precetto unitario, affermano: "il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, ed è la *ratio* di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale", mentre una diversa interpretazione "finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata" (19).

Pertanto, stante il divieto di iscrizione ad Inarcassa e la conseguente impossibilità di fruire dei trattamenti pensionistici erogati dalla medesima, il professionista avrebbe dovuto iscriversi alla gestione separata ed assoggettare i redditi prodotti alla relativa imposizione contributiva. In conseguenza, sono legittime sia l'iscrizione coatta disposta dall'Inps che le cartelle di pagamento dei contributi omessi (20).

La portata sistematica delle pronunce

Il divieto di iscrizione alla cassa di categoria, preso in considerazione dalla S.C., diverge dalle ipotesi in cui - lungi dal declinare la propria competenza - la cassa medesima disciplina il rapporto previdenziale con il professionista, esonerandolo (21) dalla contribuzione soggettiva in situazioni ritenute meritevoli nell'ambito della propria autonomia gestionale.

Le pronunce dell'orientamento maggioritario, in effetti, si erano addensate proprio attorno a quest'ultime ipotesi di esonero, se pur utilizzando la scappatoia dell'avvenuto versamento della contri-

buzione integrativa. Le preoccupazioni per l'autonomia gestionale delle casse sono ben espresse dalla sentenza "capofila" del Tribunale di Aosta del 23 febbraio 2011 (22), pronunciata in materia di esonero del pensionato iscritto all'Eppi, a mente della quale "le casse autonome hanno meccanismi di funzionamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, sicché è rimesso, in linea di principio e, comunque, nel rispetto della finalità suddetta, alla scelta della cassa di determinare il *quantum* e lo stesso *an*, in casi particolari, della contribuzione. Se la cassa autonoma ... non ritiene di dover chiedere, non essendo ciò necessario ai fini dell'equilibrio gestionale, contributi ai propri iscritti ultrasessantacinquenni che continuano ad esercitare la libera professione, non si vede come l'Inps possa intromettersi, iscrivendo il percettore di reddito alla gestione separata e richiedendo la contribuzione che la di lui cassa autonoma non richiede".

In questa prospettiva, le decisioni della Cassazione hanno evidenziato come il momento impositivo possieda una rilevanza meramente incidentale rispetto alla costituzione di una posizione utile ai fini pensionistici.

Portando alle estreme conseguenze il ragionamento della Corte, può affermarsi che "non esiste un principio generale per il quale tutti i redditi devono essere sottoposti a contribuzione, ma piuttosto un principio per il quale tutti devono avere una tutela previdenziale" (23).

Sotto quest'ultimo profilo, si impone un'interpretazione 'ragionevole' della norma dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, finalizzata a garantire l'universalizzazione delle tutele nel rispetto del principio di autonomia - gestionale e contabile - degli istituti privati.

Ciò premesso, la decisione del Tribunale di Aosta è valida a condizione che le casse prevedano dei meccanismi idonei a coprire i periodi di esonero dall'imposizione contributiva, escludendo ogni possibilità di assistenza pubblica nel lungo periodo (24).

(19) Così, *e.g.*, Cass. n. 2282/2018, in commento.

(20) In senso adesivo a Cass. n. 30345/2017, cit., si esprimono anche G. R. Telli, *Obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps*, in *casaforense.it.*, e R. Vianello, *Sull'attività professionale e l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps*, in *altalex.com*.

(21) E ciò perlopiù non abrogando le ipotesi previste dalle leggi ordinarie secondo il potere conferito loro dall'art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296, posto che una siffatta abrogazione sarebbe senz'altro finalizzata a perseguire l'equili-

brio di bilancio.

(22) Nota 13. Sulla pronuncia v. anche S. Esposito, *Avvocati e cassa forense*, in *La nuova previdenza sociale. Profili pratico-operativi*, a cura di Paola Bellocchi, Padova 2012, pag. 359 ss.

(23) Così il Tribunale di Aosta, 23 febbraio 2011, cit.

(24) Si pensi alle ipotesi dei titolari di trattamento pensionistico autonomo, che continuavano a percepire redditi libero-professionali, o alle ipotesi di adeguamento al minimo idonee ad escludere l'intervento dell'Inps in funzione assistenzialistica (come nello Statuto Inarcassa del 1995).

Viceversa, in mancanza di copertura previdenziale privata, l'assicurato non potrebbe pretendere di escludere l'intervento dell'Inps, posto che il periodo di esonero sarebbe destinato a rimanere a carico dell'erario (25). Nell'ottica degli istituti privati, invece, prevedere un esonero 'scoperto' significherebbe esporre il professionista ad un'aliquota contributiva che - nel frattempo - ha raggiunto il livello del 34%. Sotto questo profilo, non è casuale che la legge n. 247/2012 abbia previsto l'automaticità dell'iscrizione alla Cassa forense per tutti gli iscritti all'albo degli avvocati (26), escludendo a monte le ipotesi di esonero già previste dalla legge n. 576/1980, che tanta parte avevano avuto nell'ispessire il contenzioso con l'Inps. Al contempo, si comprende perché l'art. 18, comma 11, D.L. n. 98/2011 (27) abbia previsto l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa di categoria dei pensionati svolgenti attività libe-

ro-professionale, precisando altresì d'imperio l'entità (agevolata) della contribuzione dovuta.

In conclusione, sul piano teorico deve rilevarsi che la soluzione fornita dalla S.C. in materia di divieto di iscrizione alla cassa di categoria non può essere applicata in modo indifferenziato ad ogni ipotesi di esonero dalla contribuzione soggettiva, bensì dopo un'attenta valutazione caso per caso, che tenga conto dell'ente previdenziale che finisce per sopportarne il costo.

Sul piano pratico, invece, è appena il caso di osservare che tali fattispecie di esonero sono ormai residuali, e che il motivo di tanta assenza va ricercato proprio nel principio di autonomia contabile degli istituti privati e nel connesso dovere di perseguire l'equilibrio di bilancio sotto la vigilanza dei ministeri competenti e pena la nomina di un commissario straordinario di Governo.

Cassazione, sez. lav., sentenza 30 gennaio 2018, n. 2282

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 29 giugno 2016, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l'ing. M.A. non tenuto al versamento di alcuna contribuzione alla gestione separata Inps con riferimento ai redditi prodotti quale lavoratore autonomo nell'anno 2008.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che, essendo l'ing. M. dipendente pubblico e avendo per quell'anno versato all'Inarcassa il contributo integrativo, la sua iscrizione alla gestione separata dovesse essere esclusa in ragione del disposto del D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12, (conv. con legge n. 111/2011), il quale, nell'interpretare autenticamente la disposizione della legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, aveva precisato che erano tenuti all'iscrizione coloro che avessero effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso gli enti esponenziali di categoria, restando in contrario irrilevante la circostanza che il professionista non avesse potuto iscriversi all'Inarcassa in ragione del divieto di cui alla legge n. 1046/1971, art. 2.

Contro tali statuizioni ricorre l'Inps, con un unico motivo di censura. L'ing. M. resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, con cui ripropone le questioni concernenti il merito della pretesa contributiva, ritenute assorbite dalla Corte territoriale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12, (conv. con legge n. 111/2011), legge n. 179/1958, art. 3, legge n. 6/1981, artt. 10 e 21, e artt. 7, 23 e 37, Statuto Inarcassa approvato il 28 novembre 1995, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli ingegneri che svolgono attività autonoma libero-professionale e che non sono tenuti all'iscrizione all'Inarcassa in ragione del contemporaneo svolgimento di attività lavorativa subordinata per la quale godono di altra copertura assicurativa.

Il motivo è fondato.

(25) Si veda, ad esempio, il Regolamento Inarcassa 2012, che all'art. 28.5 esclude l'adeguamento al minimo nel caso di percezione di trattamento pensionistico da altro ente previdenziale: in altri termini, scaricando tale integrazione sull'Ago.

(26) Cfr. G. R. Telli, *Obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps*, cit.

(27) "Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di

diritto privato ... adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo ...".

Approfondimenti

Va premesso che la legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, ha previsto, per quanto qui interessa, che "sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni". Questa Corte, al riguardo, ha già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 1° gennaio 1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass., S.U., n. 3240/2010).

Si tratta quindi di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, la legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240/2010, cit.). Ne è conferma il D.M. n. 281/1996, art. 6 che, nel recare la prima disciplina delle modalità e dei termini per il versamento dei contributi dovuti ai sensi della legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, ha espressamente chiarito che "non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente Decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria".

È in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui al D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12, (conv. con legge n. 111/2011), il quale, nell'interpretare la legge n. 335/1995, cit., art. 2, comma 26, ha previsto che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti", stabilendo altresì che "resta ferma la disposizione di cui al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, art. 3, comma 1, lett. d)" (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che - come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo - le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così Corte cost. n. 397/1994).

Orbene, tenuto conto del rinvio operato dal D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al T.U. n. 917/1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento, che come si è detto - collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n. 3240/2010, già cit.).

Così ricostruito il combinato disposto della legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all'Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro, subordinato o comunque di altra attività esercitata (legge n. 1046/1971, art. 2 la cui disposizione è stata reiterata dalla legge n. 6/1981, art. 21, comma 5, e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, Statuto Inarcassa, approvato giusta le disposizioni del D.Lgs. n. 509/1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'Inarcassa, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore,

Approfondimenti

salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (legge n. 6/1981, art. 10 riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza Inarcassa).

Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all'Inarcassa, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto Inarcassa) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687/2015). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata Inps: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240/2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'Inarcassa di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'Inarcassa è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132/1984). Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell'Inarcassa abbia recentemente previsto che la "quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 presente articolo", venga computata nell'ambito del "montante contributivo individuale": fermo restando che tale disposizione opera a decorrere dal 1.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all'Inarcassa e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.

Né può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la legge n. 335/1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nel D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre. Pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, davanti alla quale potranno e dovranno riproporsi anche le questioni oggetto delle censure del ricorso incidentale condizionato e concernenti l'eccezione di prescrizione dei contributi oggetto del giudizio e la debenza e misura delle sanzioni: esse vanno infatti ritenute inammissibili in questa sede in ragione del principio secondo cui è carente d'interesse il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio (cfr. da ult. Cass. nn. 4472 e 13463 del 2016).

Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Tenuto conto dell'accoglimento del ricorso principale e della declaratoria d'inammissibilità del ricorso incidentale, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.